

# Rapporto di minoranza

numero

data

Dipartimento

21 ottobre 2016

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

**della Commissione speciale in materia tributaria  
sull’iniziativa parlamentare 23 settembre 2013 presentata nella forma  
generica da Sergio Morisoli “Scuola pubblica: sia finalmente statale e  
privata”**

## INDICE

1.	INTRODUZIONE .....	1
2.	MARGINE DI MANOVRA PER STUDIARE UNA PROPOSTA .....	2
3.	CONCLUSIONI.....	3



## 1. INTRODUZIONE

Si rimanda al Rapporto di maggioranza per quanto attiene l’introduzione, l’oggetto dell’iniziativa e la descrizione dei lavori commissionali.

Si ricordi che l’iniziativista chiede di studiare e proporre una soluzione che permetta di sostenere in una delle seguenti direzioni le famiglie che scelgono le scuole private:

1. dedurre direttamente dal reddito imponibile le rette pagate;
2. aggiungere le rette pagate all’importo della deduzione per figli;
3. parificare le rette pagate a liberalità ad enti di pubblica utilità e renderle quindi deducibili.

## 2. MARGINE DI MANOVRA PER STUDIARE UNA PROPOSTA

Nel quadro dell'imposizione diretta del reddito delle persone fisiche, la sistemica fiscale svizzera conosce tre generi di deduzioni:

1. le **deduzioni organiche**, che consistono nelle spese direttamente legate all'acquisizione del reddito;
2. le **deduzioni generali** (o anorganiche), che costituiscono in quanto tali un'eccezione al principio secondo cui le spese legate all'utilizzo del reddito non sono di principio deducibili;
3. le **deduzioni sociali**, che prendono in considerazione la situazione personale del contribuente. Le deduzioni sociali, tra cui rientrano anche le deduzioni per figli, rispecchiano il principio della capacità contributiva poiché considerano più da vicino la situazione personale e familiare del contribuente.

La deducibilità fiscale delle rette scolastiche può pertanto unicamente rientrare in una di tre tali categorie. I seguenti paragrafi analizzano sommariamente il possibile margine di manovra.

### **Deduzioni organiche – Attività lucrativa dipendente**

L'art. 25 cpv. 1 LT (Legge tributaria, RL 10.2.1.1) elenca le spese professionali deducibili, menzionando alla lettera c *le altre spese necessarie per l'esercizio della professione*. L'art. 25 cpv. 2 LT precisa che per tali spese (incluse le summenzionate altre spese ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 lett. c LT) *sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato*. Ciò avviene nella fattispecie attraverso il Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche (RL 10.2.2.1.3, in seguito DEIPF), emesso annualmente dal Consiglio di Stato.

Attualmente, nulla all'interno di tale normativa fa riferimento a quelle particolari situazioni nelle quali il o i coniugi professionalmente attivi mandano i propri figli in una scuola privata che offre condizioni differenti da quella statale tali da permettere ai coniugi l'esercizio della propria attività lucrativa dipendente. Di principio, all'interno di determinate condizioni vi è pertanto un possibile margine d'apprezzamento per migliorare la deducibilità fiscale delle rette a scuole private.

### **Deduzioni generali – Spese per cura dei figli**

Va osservato che la Legge tributaria tiene parzialmente conto delle fattispecie appena sopra descritte all'interno delle deduzioni generali, in particolare dell'art. 32a LT. Tale disposto fonda nell'art. 9 cpv. 2 lett. m LAID (Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, RS 642.14), secondo il quale sono deducibili *le spese comprovate, fino a un importo stabilito dal diritto cantonale, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità d'esercitare attività lucrativa del contribuente*.

Di principio, qualora la retta di una scuola privata soddisfi la suddetta condizione del diretto nesso causale, questa può (parzialmente) essere dedotta in virtù dell'art. 32a LT a condizione che si tratti di una spesa per la cura del figlio prestata da terzi. È per esempio

ipotizzabile una (parziale) deducibilità della retta in connessione con servizi di cura dei figli nelle ore extrascolastiche.

L'art. 9 cpv. 2 lett. m LAID permette ad ogni Cantone di stabilire un importo massimo. L'interpretazione del testo della LAID non implica tuttavia un unico importo. Infatti, già oggi l'art. 32a LT recepisce la LAID menzionando due importi (CHF 10'000 risp. CHF 5'500 per figlio) a dipendenza del reddito imponibile.

Ne consegue che vi potrebbe essere margine di apprezzamento per introdurre una maggiore granularità della deducibilità (parziale) delle rette scolastiche modificando l'art. 32a LT. Una tale estensione delle deducibilità non violerebbe il divieto ai sensi dell'art. 9 cpv. 4 LAID di introdurre nella legge tributaria cantonale ulteriori deduzioni, perché opererebbe all'interno del disposto dell'art. 9 cpv. 2 lett. m LAID.

### **Deduzioni generali – Liberalità**

Qualora la scuola privata sia stata riconosciuta quale persona giuridica con sede in Svizzera esentata dall'imposta in virtù del suo scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 9 cpv. 2 lett. i LAID), una parte di retta potrebbe già oggi di principio caratterizzarsi quale liberalità. L'eventuale parte deducibile deve tuttavia mostrare le caratteristiche di una donazione, in particolare non deve rappresentare una controprestazione. È per esempio ipotizzabile che a lato della retta ordinaria si contribuisca un *quid* volontario che di principio è deducibile quale liberalità. Pertanto, non si ritiene esservi margine di manovra per un'ulteriore deducibilità delle rette nel quadro delle liberalità.

### **Deduzioni sociali**

Secondo l'art. 9 cpv. 4 LAID, non sono ammesse altre deduzioni. Rimangono salve le deduzioni per i figli e le altre deduzioni sociali giusta il diritto cantonale. Pertanto, la LAID non pone un corsetto circa le deduzioni sociali che la legislazione cantonale può prevedere.

La libertà di introdurre deduzioni sociali va interpretata in senso restrittivo. Inoltre, tali deduzioni devono tener conto della capacità economica del cliente, il che non implica a priori che non sia possibile introdurre una deducibilità delle rette scolastiche a carattere sociale in qualche modo modulata a dipendenza della forza economica del contribuente, a prescindere dal fatto che questo sia o meno professionalmente attivo (giacché tale aspetto, connesso all'attività lucrativa del contribuente, rientra nel perimetro dell'art. 32a LT).

## **CONCLUSIONI**

Presentando un'iniziativa generica, Sergio Morisoli ha chiesto che *sia studiata e proposta una soluzione* in una delle direzioni da lui esposte. Le analisi sommarie che precedono, le quali non hanno la pretesa di sostituirsi ad un'attenta perizia giuridica, mostrano che sia la LAID sia la Legge tributaria contengono di principio degli spazi di manovra all'interno dei quali formulare delle proposte tese ad una deducibilità fiscale (eventualmente parziale) delle rette scolastiche.

In particolare, l'iniziativista non pretende che le rette scolastiche siano deducibili di pari grado per qualsiasi genere di contribuente e all'interno di qualsiasi fattispecie. Una soluzione differenziata sul piano delle deduzioni sociali è pertanto di principio possibile. Anche nell'ambito delle deduzioni generali per la cura dei figli da parte di terzi qualora i coniugi esercitino attività lucrativa pare esserci spazio per qualche approfondimento.



Alla luce di quanto sovraesposto la minoranza della Commissione speciale tributaria ritiene che la richiesta formulata in forma generica il 23 settembre 2013 dall'iniziativista Sergio Morisoli non stia in evidente conflitto con il diritto superiore vigente e che pertanto sia opportuno approfondire la questione. Si chiede che vengano formulate delle proposte concrete che possano essere oggetto di ulteriore discussione in Commissione ed in aula. Il lodevole Gran Consiglio è pertanto invitato a dar seguito all'iniziativa generica in oggetto.

Per la minoranza della Commissione speciale tributaria:

Paolo Pamini, relatore  
Frapolli - Minoretti